



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale  
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico  
Ufficio XII

Rif. prot. entrata n. 69527/2014  
Allegati n.

Alla REGIONE UMBRIA  
Giunta Regionale  
Area organizzazione delle risorse umane,  
innovazione tecnologica e autonomie locali  
Servizio Amministrazione del Personale  
Via M. Angeloni n. 61  
06124 PERUGIA

e p.c. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento della funzione pubblica  
Corso Vittorio Emanuele II n. 116  
00186 ROMA

**OGGETTO:** applicazione contratto di lavoro giornalistico 2014-2016. orientamenti applicativi

Si fa riferimento alla nota prot. n. 111553 del 27/8/2014, con cui codesta Regione, tenuto conto di quanto rappresentato da questo Dipartimento con nota prot. 128462 del 17/1/2012, chiede di conoscere se, a seguito della sottoscrizione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) per il triennio 2014-2016 avente decorrenza 1/7/2014, vada corrisposta al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche cui si applica il CNLG un'ulteriore indennità di vacanza contrattuale. Chiede, inoltre, di conoscere l'orientamento di questo Ministero sulla corretta applicazione dell'articolo 7, comma 17, del CNLG secondo cui *"Ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure occasionalmente in funzione di inviati sarà riconosciuta una indennità giornaliera forfettaria per tale prestazione pari al 30% di 1/26 della retribuzione mensile. Tale indennità comprende il compenso dovuto per le eventuali ore straordinarie"*.

Preliminarmente, si ricorda che le disposizioni di cui all'articolo 9 del d.l. n. 78/2010 si applicano a tutti i soggetti che vantano un rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche

amministrazioni e, di conseguenza, anche al personale degli uffici stampa delle Regioni cui si applica il CNLG.

Tale impostazione ha trovato conferma nel parere n. 10/2012/PAR reso dalla Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l'Abruzzo, in ordine ad un quesito formulato dalla Regione Abruzzo riferito proprio al personale dell'ufficio stampa del Consiglio regionale. In detto parere la Corte dei Conti - nel rilevare l'anomalia nell'applicazione, a personale dipendente di una pubblica amministrazione, di un CCNL non solo diverso da quello valevole per il comparto, ma addirittura sottoscritto da soggetti negoziali diversi dall'ARAN - esclude la possibilità di applicazione ai dipendenti pubblici degli aumenti contrattuali previsti dal CNLG, tenuto conto che l'articolo 9 del d.l. n. 78/2010 è norma di coordinamento della finanza pubblica. *"Tale norma, attraverso cui lo Stato ha dettato principi fondamentali, - recita il parere n. 10/2012/PAR - è finalizzata al controllo della spesa pubblica attraverso il contenimento dei costi del pubblico impiego; ne discende che ne restano assoggettati, senza deroga alcuna - violandosi anche canoni di eguaglianza - tutti i dipendenti pubblici, a prescindere dal CCNL che si applica loro"*.

Ciò posto, in merito al primo quesito, si fa presente che l'articolo 1 del DPR n. 122/2013, nel prorogare fino al 31 dicembre 2014 alcune disposizioni di contenimento della spesa del personale pubblico già recate dal citato articolo 9 ed estese anche al personale convenzionato con il SSN, stabilisce altresì, come peraltro segnalato da codesta amministrazione regionale, che *"per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78"*. Tali misure di contenimento della spesa, in analogia con quanto previsto per i soggetti regolati da cornici contrattuali collettive pubbliche, devono intendersi applicabili anche al personale degli uffici stampa dipendenti della Regione. Pertanto, in coerenza con quanto già evidenziato nella citata nota prot. 128462 del 17/1/2012, si ritiene che, nel caso di specie, anche per i predetti anni 2013 e 2014 non si possa dar luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continuerà ad essere corrisposta secondo i criteri indicati nella medesima nota prot. 128462 del 17/1/2012.

In materia si richiama, altresì, il disposto di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 147/2013 che lascia immutata la misura dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio successivo.

Con riferimento al secondo quesito, codesta Regione prospetta l'impossibilità a corrispondere l'indennità prevista dal citato articolo 7, comma 17, del CNLG in quanto assimilabile all'indennità di trasferta soppressa dall'articolo 1, commi 213 e 214, della legge n. 266/2005, fermo restando il compenso dovuto per le eventuali ore straordinarie ed eventuali rimborsi spese debitamente documentati.

Sul punto, nel condividere la prospettazione secondo cui vi è sostanziale identità tra l'indennità di cui all'articolo 7, comma 17, del CNLG e l'indennità di trasferta, si rinvia all'autonoma scelta organizzativa di codesta Regione in merito all'adozione delle conseguenti e più opportune determinazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.

Il Ragioniere Generale dello Stato

